

LEGGE DI BILANCIO 2023 - LE PRINCIPALI NOVITÀ

1 - IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Argomento	Descrizione
Superbonus	Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025, ma in una misura progressivamente ridotta: • 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022; • 90% per le spese sostenute nell'anno 2023; • 70% per quelle sostenute nell'anno 2024; • 65% per quelle sostenute nell'anno 2025.
Modifiche al regime forfetario	 In relazione al regime forfetario viene previsto: l'incremento da 65.000,00 a 85.000,00 euro del limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel medesimo; la fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d'anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 euro. Le modifiche sono in vigore a decorrere dall'1.1.2023.
Introduzione della "flat tax" incrementale	Viene istituita un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente. L'imposta sostitutiva è operativa limitatamente all'anno 2023, nell'ambito del modello REDDITI PF 2024.
Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata	 Vengono incrementati i limiti per l'utilizzo del regime di contabilità semplificata per imprese. A decorrere dal 2023, detto regime è adottato "naturalmente" qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a: 500.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché 400.000,00 euro); 800.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché 700.000,00 euro). L'intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano "naturalmente" il regime di contabilità semplificata (fatta salva l'opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti.
Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato	L'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale sui premi di risultato viene ridotta dal 10% al 5% per i premi e le somme erogati nell'anno 2023.
Detrazione Irpef dell'Iva pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica	 Viene reintrodotta la detrazione Irpef sull'Iva pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica. In particolare, spetta la detrazione Irpef del 50%: dell'importo corrisposto per il pagamento dell'Iva; in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B; cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) immobiliari o dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripar-



Argomento	Descrizione
	tita in 10 quote annuali.
Detrazione c.d. "bonus mobili" -	Viene aumentato da 5.000,00 a 8.000,00 euro il limite di spesa detraibile del c.d. "bonus mobili" nella misura del 50%, per le spese sostenute nell'anno 2023.
Limite di spesa	Il limite rimane a 5.000,00 euro per le spese sostenute nel 2024.
Dilazione degli avvisi bonari	Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso stesso. Gli importi possono essere dilazionati in un numero massimo di 8 rate trimestrali se
	non superano i 5.000,00 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario.
	Dall'1.1.2023 la dilazione potrà avvenire sempre in 20 rate trimestrali.
Termini di notifica degli atti di conte- stazione delle sanzioni - Proroga	L'atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.
	In merito alle violazioni commesse sino al 31.10.2022, oggetto di accertamenti da parte delle Guardia di Finanza, i termini dell'art. 20 del DLgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni.
Crediti d'imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale - Proroga per il primo trimestre 2023	I crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale vengono riconosciuti anche per il primo trimestre 2023, con un incremento delle misure. Ferme restando le specifiche condizioni previste, i crediti d'imposta sono riconosciuti
	 in misura pari al: 45% alle imprese energivore, alle imprese gasivore e alle imprese non gasivore; 35% alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.
Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per gli under 36	Sono prorogate alcune misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.
	 È prorogato al 31.12.2023 l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa per: lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a) del DL 18/2020;
	 cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari a queste erogate, alle condizioni previste dall'art. 54 co. 1 lett. a-bis) del DL 18/2020.
	Fino al 31.12.2023 è consentito l'accesso al Fondo anche per mutui:di importo non superiore a 400.000,00 euro;
	 a favore di contraenti che già fruiscano del Fondo di garanzia per la prima casa; già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate.
Bonus psicologo	 Viene reso strutturale il c.d. "bonus psicologo" prevedendo che lo stesso sia: stabilito nell'importo massimo di 1.500,00 euro per persona; nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2 - IN MATERIA DI DEFINIZIONI FISCALI

Argomento	Descrizione
Definizione degli avvisi bonari	Viene introdotta una definizione agevolata degli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto all'1.1.2023 e di quelli che verranno inviati al contribuente in data successiva all'1.1.2023. Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali.



Argomento	Descrizione
Definizione degli accertamenti	Viene prevista una definizione degli atti di accertamento con adesione, degli accertamenti e degli avvisi di recupero dei crediti di imposta.
	 Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo (nel caso dell'adesione) o a 1/18 della misura irrogata negli altri casi, in luogo dell'ordinaria riduzione al terzo. Possono beneficiare dell'adesione agevolata: avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023; avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti ex art. 5-ter del DLgs. 218/97 notificati entro il 31.3.2023; avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023; avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all'1.1.2023.
Rottamazione dei ruoli	La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022. Il contribuente, presentando domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione.
	Entro il 30.6.2023, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare.
	 Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti: le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023; le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno. Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.8.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo. È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.
Stralcio dei ruoli sino a 1.000,00 euro	Viene previsto l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per l'annullamento: • non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario; • l'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 per annullare i ruoli, ma gli effetti dell'annullamento si producono dall'1.1.2023.

3 - MATERIA DI UTILIZZO DEI CONTANTI

Argomento	Descrizione
Innalzamento del limite al trasferimento di denaro contante	A partire dall'1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro), ma di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).
Obbligo di accettare pagamenti tramite carte	Resta fermo l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti tramite carte di pagamento (di debito, di credito e prepagate) a prescindere dall'importo della transazione.
	È stato, peraltro, previsto un meccanismo teso a rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche (tramite POS <i>o Point Of Sale</i> , ovvero lo strumento che consente l'utilizzo delle carte di pagamento), soprattutto se di importo inferiore a 30,00 euro.